

Allegato alla deliberazione del commissario Straordinario n. 14 del 17.03.2022

DISCIPLINARE INTEGRATIVO
AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA DELLE ISOLE DI VENTOTENE E S. STEFANO
(D.M. n.123 del 18.04.2014 pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 112 del
16-5-2014 - Suppl. Ordinario n. 40)
ANNO 2022

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle "Isole di Ventotene e S. Stefano", da ora in poi detto "REO", approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del n.123 del 18.04.2014, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

Articolo 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2022, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica;

Articolo 3 – Definizioni

1. Ad integrazione dell'articolo n.2 del REO, si intende per:
 - a. «Piccola pesca artigianale» la "piccola pesca costiera", quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tramaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Disciplina delle Immersioni subacquee e in Apnea

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art.14 del REO, i siti per lo svolgimento delle immersioni subacquee con e senza autorespiratore (immersione in apnea), sono i seguenti:

- a) Punta Eolo – Sconcioglie – Secchitella – Relitto – Gaudioso - Scogli Capri;
- b) Punta Pascone - Moggio di terra;
- c) S. Stefano - Madonnina- Approdo n°4 – Molara - P. Cannucce;
- d) Punta dell'Arco – Grottelle – Nardone;
- e) Paratella – Calabattaglia;
- f) Tetrapodi - P. Eolo - P. Mamma Bianca;
- g) Calanave

2. Ad integrazione di quanto previsto all'art.14 del REO, il numero massimo di immersioni subacquee giornaliere autorizzate è pari a 6 (sei) per ciascun sito di immersione.

3. Ad integrazione di quanto previsto all'art.15 del REO, sono equiparati ai residenti coloro che attestino di:

- a) i parenti in primo grado delle persone fisiche iscritte all'anagrafe nel comune dell'area marina protetta; i nativi nei comuni ricadenti nell'Area marina protetta;
- b) le persone fisiche proprietarie di immobili ubicati nel comune dell'Area marina protetta, da almeno 3 (tre) anni ;

4. Ad integrazione di quanto previsto all'art.15 del REO, la richiesta di autorizzazione va presentata utilizzando il modello predisposto dall'Ente gestore nelle modalità previste all'art.14 del presente disciplinare.

Articolo 5 – Disciplina dell'attività di Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, i siti di svolgimento delle visite guidate subacquee, in Zona B e C, sono quelli di cui al precedente art.4, comma1.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, il numero massimo di visite guidate subacquee giornaliere autorizzate è pari a 8 (otto) per ciascun sito di immersione.

3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, il registro delle immersioni, di cui al comma 11, dell'articolo 15 del REO, deve essere vidimato dall'Ente gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa all'Ente gestore, pena revoca dell'autorizzazione, ogni quattro mesi.

4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, la richiesta di autorizzazione va presentata utilizzando il modello predisposto dall'Ente gestore nelle modalità previste all'art.14 del presente Disciplinare.

Articolo 6 – Disciplina dell'attività di Navigazione da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 16 del REO, lungo la costa dell'Area marina protetta, le aree destinate alla balneazione e quindi interdette alla navigazione, ormeggio e ancoraggio saranno delimitate, per il periodo corrispondente alla stagione balneare 1° maggio - 30 settembre (articolo 2, comma 1, lettera e del D. Lgs. n.116 del 30 maggio 2008), da appositi gavitelli biconici di segnalazione:

a) Calanave (versante est):

A: 40°47'36.9"N 13°25'55.1"E
B: 40°47'49.0"N 13°26'07.0"E
C: 40°47'36.5"N 13°26'02.6"E
D: 40°47'42.3"N 13°26'09.1"E




b) Parata Grande (versante ovest):

A: 40°47'56.1"N 13°25'30.2"E

B: 40°47'48.9"N 13°25'31.3"E

C: 40°47'51.6"N 13°25'38.1"E

D: 40°47'53.4"N 13°25'38.0"E




c) Calarossano (area Portuale):

A: 40°47'57.8"N 13°25'50.2"E

B: 40°47'59.5"N 13°25'49.7"E

C: 40°47'59.5"N 13°25'52.0"E

D: 40°47'58.0"N 13°25'52.3"E



2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 del REO, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi si dispone quanto segue:

a) Nelle zone A non sono consentite attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.

b) Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:

I. Kitesurf; II. Surf e Paddle Surf; III. Windsurf; IV. Vela; V. Nuoto; VI. Canoa; VII. Kayak.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di cui sopra, i soggetti richiedenti devono:

a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;

b) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attività;

c) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività;

d) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'articolo 18 del REO, nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;

e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15.

4. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.

Le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme individuate dal soggetto gestore.

5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, previa approvazione del Ministero, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.

Articolo 7 – Disciplina dell'attività di Ancoraggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 del REO, lungo la costa dell'Area marina protetta sono state individuate, di concerto con la Capitaneria di Porto, e nel rispetto delle biocenosi di pregio e delle norme di sicurezza a mare, le seguenti aree di ancoraggio, ciascuna delimitata dalla

congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84, e riportati negli stralci cartografici che seguono:


Parata Grande – Pascone

-1-

- 40°47'58.7"N 13°25'16.7"E
- 40°48'00.9"N 13°25'11.4"E
- 40°47'48.7"N 13°25'07.4"E
- 40°47'47.1"N 13°25'09.8"E
- 40°47'50.6"N 13°25'18.5"E

-1-bis

- 40°47'53.6"N 13°25'32.7"E
- 40°47'50.2"N 13°25'32.2"E
- 40°47'48.4"N 13°25'24.5"E
- 40°47'57.0"N 13°25'24.9"E





Moggio di terra - P. Dell'Arco


-2-

40°47'27.2"N 13°24'57.9"E
40°47'32.3"N 13°24'49.9"E
40°47'14.2"N 13°24'26.3"E
40°47'17.5"N 13°24'08.9"E

P. Dell'Arco - Calabattaglia

-3-


40°46'58.2"N 13°24'31.8"E
40°47'01.9"N 13°24'33.4"E
40°46'57.1"N 13°24'59.1"E
40°47'03.9"N 13°24'58.4"E



S.Stefano

-4-


- 40°47'36.1"N 13°27'04.0"E
- 40°47'35.0"N 13°27'28.5"E
- 40°47'46.8"N 13°26'46.0"E
- 40°47'54.7"N 13°27'06.3"E



Punta Eolo ricadente nella zona C dell'AMP.

-5-


- 40°47'54.3"N 13°26'09.0"E
- 40°47'45.1"N 13°26'09.3"E
- 40°47'44.2"N 13°26'13.8"E
- 40°47'50.8"N 13°26'21.7"E
- 40°47'54.8"N 13°26'19.4"E



La fascia di costa che va dal limite est (Calabattaglia) al limite di Calanave ricadente nella zona C dell'AMP.

-6-

- 40°47'18.5"N 13°25'30.4"E
- 40°47'34.9"N 13°25'57.0"E
- 40°47'22.1"N 13°25'39.7"E
- 40°47'21.5"N 13°25'42.3"E
- 40°47'18.0"N 13°25'33.5"E
- 40°47'33.9"N 13°25'59.1"E



2. Al fine di disciplinare i flussi legati alla presenza ed ancoraggio delle navi da diporto ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 del REO, si dispone la suddivisione secondo le seguenti tipologie di autorizzazione della classificazione dell'attività:

- a) ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI fino a 29,99 mt f.to
- b) ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI da 30 mt f.to fino a 39,99 mt f.to
- c) ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI tra 40 mt e 49,99 mt
- d) ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI sup. a 50 mt

3. Le navi da diporto rientranti nella tipologia del comma 2, lettere a), b), c), d) sopra indicati possono effettuare l'ancoraggio solo ed esclusivamente nella area indicata al punto -5- della cartografia.

Articolo 8 – Disciplina dell'attività di Trasporto passeggeri e visite guidate

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 19 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i richiedenti dovranno inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art.15, del presente Disciplinare, entro il 30 aprile di ogni anno. Le autorizzazioni saranno rilasciate prioritariamente ai proprietari di unità navali che dimostreranno il possesso di più requisiti rispetto a quanto previsto dall'art. 19, comma 8 del REO, e a parità di requisiti secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, il numero massimo di unità navali adibite al trasporto passeggeri nell'AMP, è di 25 (venticinque) unità.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità navale adibita al trasporto passeggeri non può superare il limite di 50 (cinquanta) persone;
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, il numero massimo di unità navali adibite alle visite guidate nell'AMP, è di 25 (venticinque) unità. Inoltre, il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità navale non può superare il limite di 30 (trenta) persone.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 9 – Disciplina dell'attività di Trasporto marittimo di linea

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del REO, è consentito alle compagnie di navigazione di linea e di pubblico servizio l'accesso con rotta perpendicolare agli approdi individuati all'interno del Porto "Nuovo" di Ventotene, e la navigazione lungo le direttive: Ventotene-Formia, Ponza-Ventotene-Ischia con rotta parallela alla costa.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i richiedenti devono inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art.15, del presente Disciplinare, entro il 31 maggio 2021.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del REO, ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dopo la data prevista al precedente comma, qualora siano ancora disponibili autorizzazioni non assegnate, potranno essere prese in considerazione e rilasciate, fino al raggiungimento del numero massimo previsto (10), secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del REO, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta, gli armatori e i proprietari di unità navali sono obbligati a fornire all'Ente gestore le informazioni relative ai servizi prestati in relazione al presente articolo, in particolare, il numero di passeggeri imbarcati. Le informazioni vanno trasmesse all'Ente gestore, pena revoca dell'autorizzazione, ogni quattro mesi.

Articolo 10 – Disciplina dell'attività di Noleggio e locazione di unità da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, i richiedenti devono inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art.15, del presente disciplinare, entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, il numero massimo di unità da diporto adibite al noleggio e locazione nell'AMP è di 150 (centocinquanta) unità totali, rispettivamente 100 (cento) unità con l.f.t. non oltre i 5mt, e 50 (cinquanta) unità con l.f.t. non oltre i 10 mt.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma, saranno rilasciate prioritariamente ai proprietari di unità da diporto che dimostreranno il possesso di più requisiti rispetto a quanto previsto dall'art. 21, comma 5 del REO, e a parità di requisiti secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dopo la data prevista al precedente comma 1, qualora siano ancora disponibili autorizzazioni non assegnate, potranno essere prese in considerazione e rilasciate, fino al raggiungimento del numero massimo previsto al precedente comma 2, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta, i soggetti e le imprese autorizzate sono obbligati a fornire all'Ente gestore le informazioni relative ai servizi prestati, in particolare, il numero di unità noleggiate/locate con i relativi passeggeri imbarcati. Le informazioni devono essere trasmesse all'Ente gestore, pena revoca dell'autorizzazione, ogni quattro mesi.
6. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 la disciplina dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto del REO dovrà rientrare secondo quanto previsto dalla normativa del codice della nautica da diporto ex D.lgs n.171 del 18.07.2005.

Articolo 11 – Disciplina dell’attività di Pesca sportiva e ricreativa

1. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 25 del REO, sono esenti dal pagamento del corrispettivo i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni e minore di 14 anni.
2. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 25 del REO, sono considerati residenti:
 - a) i parenti in primo grado delle persone fisiche iscritte all’anagrafe del Comune nell’Area marina protetta;
 - b) i nativi nei comuni ricadenti nell’Area marina protetta;
 - c) le persone fisiche proprietarie, di immobili ubicati nell’Area marina protetta, da almeno 3 (tre) anni;
3. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 25 del REO, ai fini del rilascio dell’autorizzazioni i richiedenti devono inoltrare, come da successivo art.12, la richiesta utilizzando il modello predisposto.
4. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 25 del REO, al fine di ridurre il numero delle 20 autorizzazioni speciali, concesse ai pescatori sportivi secondo quanto indicato all’art. 25, comma 7, ed in funzione della riduzione già in atto negli anni precedenti, per l’annualità in corso 2021 il numero delle autorizzazioni speciali rilasciate sarà di 12 (dodici), tale numero in assenza di nuove disposizioni, andrà diminuito di 2 (due) unità per ogni anno successivo all’approvazione del presente Disciplinare.
5. Sulla base del monitoraggio effettuato, al fine di determinare la capacità di carico dell’area marina protetta in relazione alle esigenze di tutela ambientale, è previsto quanto segue:
 - a) È consentito, sia da terra che da unità navale, il prelievo cumulativo di pescato giornaliero fino a 5 Kg per imbarcazione e 3 Kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
 - b) da terra, con massimo 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami non inferiori a 14mm;
 - c) da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami non inferiori a 14 mm;
 - d) da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
 - e) da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpare, totanara, e sepiolara);
6. Per l’annualità 2021 l’attività di pesca sportiva ricreativa sarà consentita nel periodo aprile-dicembre fino ad un massimo di n°90 giornate di pesca a persona e potrà essere oggetto di ulteriori limitazioni e contingentazioni con successive disposizioni dell’Ente gestore.
7. Sono vietati la cattura ed il prelievo di individui secondo le misure minime indicate ai sensi della Direttiva Europea (Regolamento (CE) N. 1967/2006 e del DPR 1639/1968 misure di tutela specie minacciate o a rischio.

8. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24 del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazioni speciali per i pescatori ricreativi, ai sensi dell'art. 25 comma 7, del REO, i richiedenti devono inoltrare, come da successivo art.15, la richiesta utilizzando il modello predisposto presso la sede dell'Ente gestore;

Articolo 12 – Disciplina dell'attività di Pesca professionale, piccola pesca costiera

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazioni alla piccola pesca costiera nell'Area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare la richiesta utilizzando il modello predisposto, entro il 31 maggio 2022.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del REO, ai fini dell'acquisizione dei dati per il monitoraggio dell'attività di pesca professionale nell'area marina protetta, è istituito il “Registro volontario delle catture della pesca professionale”. Al tal fine l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, potranno restituire debitamente compilati per il rilascio delle successive autorizzazioni.

Articolo. 13 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2022.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
3. Ai sensi dell'art.27 del REO la domanda di autorizzazione per le attività consentite nell'AMP, è presentata all'Ente gestore dell'Area marina protetta utilizzando il modulo predisposto dallo stesso ente e disponibile:
 - a) sui siti web www.riservaventotene.it;
 - b) www.comune.ventotene.lt.it;
 - c) presso la sede dell'Ente Piazza Castello 1 Ventotene (LT);
 - d) presso il Centro Visite dell'Area Marina Protetta, rampe Porto Romano Ventotene (LT).
4. La richiesta di autorizzazione per le attività consentite nell'AMP, va trasmessa all'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata
 - b) consegna a mano

Articolo 15 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 31 del REO, l'entità dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria, sono riportati nella tabella seguente:

DESCRIZIONE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	AMP ISOLE DI VENTOTENE E S.STEFANO											
	ANNUALE			MENSILE			SETTIMANALE			GIORNALIERO		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Video, riprese e servizi fotografici nell'AMP art. 12		500	250		500	250		500	250		500	250
Attività Ricerca Scientifica art. 11	100	100	100	30	30	30	10	10	10			
Immersioni subacquee non residenti per individuo art. 14		750	600		400	300		200	150		40	30
Immersioni subacquee residenti per individuo art. 14		30	30		10	10		5	5		2	2
Immersioni subacquee residenti per individuo art. 14 comma 9		15	10		5	5		3	3		1	1
Visite guidate subacquee Diving non "residenti" art. 15		2000	1500		1000	800						
Visite guidate subacquee Diving "residenti" art. 15 e siti parziali zonaA	100			50								
ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO NATANTI art. 17		200	150		30	15		15	10		10	8
ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO NATANTI residenti art. 17		0	0		0	0		0	0		0	0
ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO IMBARCAZIONI art. 17		200	200		30	30		15	15		10	10
ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI			400			60			30			15
ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI superiori a 30 mt			1000			250			150			100
ORMEGGIO NAUTICA DIPORTO IMBARCAZIONI residenti art. 17		0	0		0	0		0	0		0	0
ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO Natanti art.18		200	200		40	30		30	20		15	10
ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NATANTI RESIDENTI art.18		0	0		0	0		0	0		0	0
ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO IMBARCAZIONI art.18		500	500		200	150		60	50		25	20
ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO IMBARCAZIONI RESIDENTI art.18		0	0		0	0		0	0		0	0
ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI art.18 fino a 29,99 mt f.to			600			300			150			50
ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI art.18 fino a 39,99 mt f.to			600			300			150			50
ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI art.18 comprese tra 40 e 50 mt			1000			500			200			60
ANCORAGGIO NAUTICA DIPORTO NAVI art.18 superiori a 50 mt			2000			1000			300			75
Attività degli eventi sportivi e ludico-recreativi non residenti		200	200		50	30		20	15		10	5
Attività degli eventi sportivi e ludico-recreativi residenti		5	5		5	5		2	2		1	1
TRASPORTO VISITE GUIDATE ART.19 < 10 MT		50	25		25	10		10	5		2	1
TRASPORTO VISITE GUIDATE ART.19 > 10 MT		60	40		30	15		15	10		3	2
TRASPORTO PASSEGGERI ART.19 < 10 MT		50	30		30	15		15	10		5	3
TRASPORTO PASSEGGERI ART.19 > 10MT		70	40		35	20		20	15		6	4
TRASPORTO DI LINEA ART.20		2000	1500		750	500		250	100		50	30
NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' NATANTI DIPORTO RESIDENTI ART.21		50	25		25	10						
NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' IMBARCAZIONI DIPORTO RESIDENTI ART.22		50	25		25	10						
NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' NATANTI DIPORTO NON RESIDENTI ART.23		300	150		100	50						
NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' IMBARCAZIONI DIPORTO NON RESIDENTI ART.24		350	200		150	75						
PESCA SPORTIVA NON RESIDENTI ART.25			100			75			50			5
PESCA SPORTIVA NON RESIDENTI ART.25 (tipologia da terra art.31 comma 13)			100			75			50			5
PESCA SPORTIVA NON RESIDENTI ART.25 (tipologia da unità navale art.31 comma 13)			100			75			50			5
PESCA SPORTIVA RESIDENTI ART.25		0	0		0	0		0	0		0	0
PESCA SPORTIVA RESIDENTI ART.25 (tipologia da terra art.31 comma 13)		0	0		0	0		0	0		0	0
PESCA SPORTIVA RESIDENTI ART.25 (tipologia da unità navale art.31 comma 13)		0	0		0	0		0	0		0	0
PESCA SPORTIVA RESIDENTI ART.25 COMMA 6			0			0			0			0

Articolo. 16 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria.

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 31 del REO Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria può essere effettuato:

- a) tramite versamento su c/c postale n° 12629044 acceso presso Poste Italiane S.p.A. intestato a: COMUNE DI VENTOTENE – IBAN: IT83 S076 0114 7000 0001 2629 044 - causale “Diritti di Istruttoria per il rilascio di atti amministrativi” – con indicazione del Codice Attività e dell’Anno o del Periodo cui si riferiscono – con bollettini da ritirare presso gli uffici Area 5 dell’Ente Gestore;
- b) tramite versamento su c/c bancario n° 9928.32 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena intestato a: COMUNE DI VENTOTENE – IBAN: IT35 A010 3073 9800 0000 0992 832 - causale “Diritti di Istruttoria per il rilascio di atti amministrativi” – con l’indicazione del Codice Attività e dell’Anno o del Periodo cui si riferiscono;
- c) tramite sistema PagoPA per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione on-line disponibile presso i siti www.riservaventotene.it e www.comune.ventotene.lt.it;
- d) tramite paypal e/o carta di credito sulla piattaforma on-line disponibile presso il sito www.riservaventotene.it

Articolo 17 – Sanzioni

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 35 comma 6, del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al Decreto Istitutivo dell'A.M.P., ed al Regolamento di esecuzione e di organizzazione sono riportate nella tabella seguente: